


Indirizzo Internet:
www.shiatsuxin.it
E-mail:
scuola@shiatsuxin.it



SCUOLA DI FORMAZIONE

La legge della Regione Lombardia sulle discipline bio-naturali

Il 25 gennaio 2005 è stata approvata la legge regionale n° 142 "Norme in materia di discipline bio-naturali". Il 10 febbraio si è tenuto in Regione un incontro tra i firmatari di tale legge e gli appartenenti al variegato mondo delle discipline bio-naturali.

La legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, "al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano." (Art. 1).

"Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate." (Art.1).

La legge NON istituisce delle nuove professioni, ma valorizza l'attività degli operatori attraverso l'istituzione di un registro regionale. In questo modo si è cercato di evitare l'impugnazione da parte dello Stato della legge, come è successo per iniziative analoghe in altre re-

gioni. In pratica, "L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori." (Art. 2.3).

Questo significa che tutti potranno fare quello che facevano prima, l'iscrizione al registro rappresenta una sorta di bollino di qualità a maggior garanzia dell'utenza ed anche dell'operatore nei confronti di eventuali controlli e quindi la possibilità di lavorare con più tranquillità.

Inoltre la legge definisce che le pratiche bio-naturali non hanno carattere di prestazioni sanitarie e questo dovrebbe eliminare molti equivoci e limitare azioni contro gli operatori che alcuni hanno definito persecutorie.

Viene anche creato un registro degli enti di formazione. (Art. 3).

Per la gestione della legge viene istituito un organismo consultivo denominato "Comitato tecnico scientifico" aperto a tutte le componenti del bio-naturale.

Questo è il punto da chiarire perché la legge è molto aperta e si tratterà di capire come funzionerà.

La Regione aspetterà che scadano i tempi (60 giorni) per sapere se questa legge avrà un futuro, nel frattempo qual-

cuno ha autoconvocato un incontro preliminare per discutere come agire.

Ovviamente, nel mondo dello shiatsu non sono tutti d'accordo su questa iniziativa.

Durante l'incontro in Regione sono state distribuite delle schede per la raccolta di dati sulle varie associazioni/enti presenti.

Sinceramente non ho capito chi poi le gestirà. In un primo momento sembrava che l'iniziativa fosse della Regione, ma è anche possibile che sia stata come demandata ad APOS.

Infatti non so a chi si dovrebbero inviare altre eventuali schede. Proveremo ad informarci.

In conclusione, la legge, volutamente molto vaga, è comunque un inizio (soprattutto se non verrà fermata).

L'attivazione del Comitato per quanto riguarda l'ambito dello shiatsu richiederà un confronto tra più posizioni e visioni della disciplina e della formazione, ma questa è una questione di vecchia data.

Cercheremo di partecipare e capire.

Riccardo Valtorta

Pubblichiamo il testo integrale della legge.

La Medicina Tradizionale Cinese e lo Shiatsu come vie mediatriche della cultura buddista in Occidente

Pubblichiamo parte di una ricerca di Massimo Beggio. Chi fosse interessato all'intero lavoro può farne richiesta.

... Lo Shiatsu è una tecnica di massaggio terapeutico di origine giapponese che affonda le sue radici e le sue basi fondamentali nella Medicina Tradizionale Cinese.

Con questo nome si intende la medicina cinese antica, diffusa in tutta la Cina sin dai tempi più lontani. Se ne trovano tracce a partire dal III-IV millennio A.C., mentre troviamo i suoi insegnamenti fondamentali raccolti in alcuni libri classici, o Canonici, intorno al II-III secolo prima dell'era cristiana. Questa medicina è ancora oggi insegnata e studiata nelle università e viene praticata regolarmente negli ospedali di quel paese accanto alla medicina occidentale.

Nel nostro paese, così come in altri paesi occidentali, tutti coloro che oggi si avvicinano allo studio dello Shiatsu per una conoscenza ad uso professionale, si trovano ad approfondire lo studio di questa medicina cinese della tradizione.

Questo perché lo Shiatsu non è altro che una tecnica di stimolazione energetica allo stesso modo di altre, quali ad esempio l'agopuntura o altre tecniche più o meno note.

E le sue basi teoriche, nel senso della conoscenza delle cause della malattia e dei principi attraverso i quali riportare un organismo umano ad uno stato di buona salute, risiedono nei fondamenti di questa medicina cinese antica di secoli. In questo pensiero medico tradizionale, e più in generale nella cultura della tradizione cinese che lo ha prodotto, sono contenuti a mio avviso molti elementi che hanno una certa affinità con il pensiero buddista e che di conseguenza ne favoriscono e ne hanno favorito la diffusione.

La Medicina Tradizionale Cinese è particolarmente legata al pensiero religioso taoista. Lo spirito del taoismo ha informato tutto il pensiero scientifico della Cina antica e i concetti fondamentali della medicina hanno sempre fatto riferimento al modo in cui il taoismo concepisce la vita nelle sue grandi linee. In questo senso, e per queste ragioni, possiamo affermare che questa medicina è particolarmente 'spirituale'.

Uno dei libri più antichi della medicina cinese è lo "Huang-Di Nei-Jing" ('Libro Classico interno di Medicina dell'Imperatore Huang-Di', il mitico Imperatore Giallo). Si tratta di un libro che ha visto la luce tra



il IV ed il II secolo A.C., alla cui stesura hanno probabilmente partecipato più autori in epoche diverse, mettendo insieme tutta una tradizione orale di molto precedente.

Il libro è articolato in questo modo: l'imperatore Huang-Di si rivolge ad un personaggio di nome Qi-Bo (che nel libro ha l'appellativo di 'Maestro Celeste') e gli pone tutta una serie di domande sulla salute e sulla malattia. A queste domande il Maestro risponde in modo molto ampio e in queste risposte è contenuto gran parte del sapere medico del

tempo.

In questo libro, fin dalle sue battute iniziali, si evidenzia immediatamente quel forte legame tra medicina e pensiero taoista di cui accennavo.

E' scritto nel 1° capitolo:

Allora (l'imperatore Huang-Di) interrogò il Maestro Celeste:

"Ecco l'insegnamento che ho ricevuto: gli uomini dell'Alta antichità, passavano Cento primavere ed autunni senza declino della loro attività.

Però gli uomini oggi giorno, a metà strada dei Cento anni, hanno tutti un declino della loro attività.

Le circostanze sarebbero cambiate?

O non sarebbe questo colpa degli Uomini?"

L'Imperatore si chiede perché nei tempi moderni (e si parla di due o tremila anni or sono) gli uomini invecchiano prematuramente e si ammalano con facilità.

Ed ecco la risposta:

Qi-Bo rispose:

"Gli uomini dell'Alta antichità erano osservanti della Via (il Tao) e si regolavano sullo Yin-Yang...

... potendo così mantenere l'unione del corpo e degli Spiriti, arrivavano alla fine dell'età naturale e, centenari, se ne andavano."

Nella risposta del Maestro Qi-Bo sono contenuti i due principi essenziali per una vita lunga, sana e felice: essere osservanti della Via e regolarsi seguendo l'alternanza dello Yin e dello Yang, cioè aderendo all'andamento dei fenomeni così come si presentano nella vita di ciascuno di noi.

segue in quarta pagina

Legge Regionale n.142

Norme in materia di discipline bio-naturali

Approvata nella seduta del 25 gennaio 2005

Art. 1 (Finalità e principi)

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 2 (Registro degli operatori in discipline bio-naturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.

3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

4. L'istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Registro degli enti di formazione)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accREDITAMENTO degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

Art.4 (Organismi consultivi)

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali), nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:

a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;

b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.

2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:

a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;

b) rappresentanti dell'ordine dei medici;

c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.

3. Il comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:

a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;

b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;

d) valuta le domande di iscrizione.

4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:

a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;

b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;

c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.



associazione delle scuole di shiatsu italiane

AGGIORNAMENTO E CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE LEGISLATIVA

... Lo spirito della legge e la struttura generale sono positivi ma, (ahinoi!), all'Art.4, punto 1, il comma a) e b) dichiarano, in breve, che un rappresentante per ogni associazione di operatori operante da almeno un anno e un rappresentante per ogni ente di formazione in DBN, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno, facciano parte del "comitato tecnico scientifico" il quale avrà, tra i vari compiti, quello di proporre i contenuti dei programmi dei percorsi formativi e degli aggiornamenti, di elaborare i criteri di valutazione della formazione.

Riteniamo ciò inaccettabile e in contrasto con la politica a difesa della qualità dello Shiatsu che da anni proponiamo presso le Istituzioni e, conseguentemente, chiederemo la modifica dei punti sopra citati. A tal fine ASSI elaborerà un testo articolato sulle azioni che intende promuovere, a partire dai propri principi e parametri, da presentare alle Autorità Regionali che si stanno occupando di regolamentare la nostra disciplina. Garantire la qualità e la diversità dello Shiatsu, in ambiti professionali e formativi, non è per ASSI uno slogan ideologico, ma l'impegno e la presenza (non solo di "spirito") che ci caratterizza, quindi opereremo e concorderemo obiettivi comuni con tutte le Associazioni del settore che come noi, da anni, si stanno prodigando in tal senso.

Un caro saluto a tutti.

Il Presidente A.S.S.I.
Stefania Ferri

E' molto interessante come la prima affermazione, il primo grande insegnamento del Maestro, vada proprio a prendere in considerazione e a mettere in evidenza un aspetto decisamente spirituale: seguire la Via.

'Via' è la traduzione della parola cinese 'Tao' (pronunciato alla giapponese è 'Do'). E' una parola cardine del pensiero cinese e ha dato il nome a quella grande corrente di pensiero filosofico/religioso che va, per l'appunto, sotto il nome di Taoismo.

E' una parola dai significati molto ampi. Possiamo pensare a questa Via come al grande disegno del Cielo. Seguire la Via significa muoversi, nel percorso della propria esistenza, aderendo a questo disegno, nel rispetto dei ritmi e delle leggi dell'Universo.

La Via, nel pensiero taoista, è per l'uomo il suo cammino più naturale, in un certo senso è il modo fondamentale per realizzarsi come essere umano. Il compito dell'uomo, durante la sua esistenza terrena, è quello di comprendere questo cammino e di percorrerlo fino in fondo.

Naturalmente, poiché si tratta di un cammino umano va percorso con tutto il proprio corpo, in tutta la concretezza della condizione umana. E qui si innesta la seconda raccomandazione del Maestro Qi-Bo: regolarsi sullo Yin e lo Yang.

In un'altra sezione del libro, nel 'Ling Shu' (Perno spirituale) troviamo alcune affermazioni che ci permettono di comprendere meglio questa raccomandazione a regolarsi sullo Yin-Yang:

"Così dunque il saper-fare è il mantenimento della vita. Non dimenticare di osservare le quattro stagioni e di adattarsi al freddo e al caldo, di armonizzare allegria e collera e di essere tranquilli nel riposo come nell'azione, di regolare lo Yin/Yang e di equilibrare il duro e il molle.

In questo modo, avendo tenuto lontano la venuta delle energie perverse, vi sarà la Lunga Vita e la Durevole Visione."

Diremo in seguito più diffusamente del significato di Yin-Yang. Per ora ci basti sapere che con questa seconda affermazione si vuole ribadire l'importanza di condurre un'esistenza semplice ed equilibrata. Concretamente è un invito (come dice anche Qi-Bo nella sua lunga risposta) a non comportarsi da sconsiderati: mangiare e bere con misura, lavorare e riposarsi con regolarità ecc. ecc.

In poche parole si tratta di conoscere e rispettare il proprio corpo (le sue energie, le sue potenzialità ed i suoi limiti) e di amministrarlo al meglio, con il dovuto rispetto e con il dovuto giudizio.

In queste due importanti raccomandazioni, seguire la 'Via' ed uniformarsi allo Yin-Yang, è riassunto l'unico modo che la M.T.C. ritiene possibile per "... mantenere l'unione del corpo con gli Spiriti" e quindi per condurre fino in fondo il tempo naturale che il Cielo ha riservato a ciascuno di noi. In questo modo possiamo condurre la nostra esistenza al riparo da ogni possibile 'declino' (in questo caso proprio anche nel senso di malattia).

Dietro la ricerca di questa armonia Corpo/Spiriti non c'è però solo un tentativo di arrivare il più possibile in avanti con l'età, ma c'è piuttosto l'idea che attraverso questa condizione, che contempla anche il compito di percorrere completamente il tempo che ci è stato assegnato, sia possibile arrivare a comprendere il senso ultimo della nostra vita come uomini e quindi di 'realizzarci' esattamente come tali, cioè come esseri umani.

In questo concetto di unità armoniosa corpo/spirito, il primo elemento (il corpo) è sostegno e condizione del secondo (lo spirito) e viceversa. Non c'è alcuna idea di divisione tra i due. In questa unione indivisibile si manifesta l'unica realtà di quell'unico individuo, di quell'unico ed irripetibile essere umano.

segue dalla seconda pagina

Legge Regionale n.142

Art. 5 (Intese interregionali)

1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 6 (Norma di salvaguardia)

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

Art. 7 (Forme di intervento regionale)

1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.

2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.84 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con la legge successiva.



Periodico di
informazione
Anno VI - N.12
Marzo 2005

Direttore responsabile: Franco Bottalo
Editore: Associazione Corsi Shiatsu Xin
Via Maiocchi 18 - 20129 Milano.
Tipografia: Italgrafica - Veveri (NO)
Impaginazione: Ruelle/GRAPHILLUS - Milano
Registrazione Tribunale di Milano n.705
del 3/11/2000